



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

CORTE D'APPELLO DI CATANIA

SEZIONE PRIMA CIVILE

composta dai magistrati

dr Giuseppe Ferreri

Presidente

dr Monica Zema

Consigliere

dr Marcella Murana

Consigliere rel. est.

ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 335/2017 R.G.,

PROMOSSA DA

BORAT S.R.L. (oggi Borat s.p.a.), C.F. 04495940878, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Marcello Marina;

APPELLANTE

CONTRO

POLI DONATELLA, nata a Venezia il 23/10/1952 (C.F. PLODTL52R63L736F), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli avvocati Maurizio Di Chiara e Luca Cassata;

APPELLATA



La causa, sulle conclusioni delle parti come in atti precisate, è stata posta in decisione all'esito dell'udienza del 22 gennaio 2020.

La Corte ha osservato:

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 16 luglio 2015 Donatella Poli conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Catania, la Borat s.r.l.

Esponessa di detenere il 30% delle quote della società convenuta, essendo la restante quota del 70% in testa ad Angelo Catania, e che con delibera assunta in data 29 aprile 2015 l'assemblea dei soci aveva approvato i bilanci degli esercizi al 31 dicembre 2013 e 31 dicembre 2014, senza provvedere al tempestivo deposito del progetto di bilancio nella sede sociale, ed aveva altresì deliberato l'aumento del capitale sociale ed il trasferimento della sede nonostante ne difettassero i presupposti.

La Borat s.r.l., costituitasi, contestava le pretese avversarie e chiedeva il rigetto della domanda attrice.

Con sentenza n. 4041/2016 del 19 luglio 2016 il giudice unico del Tribunale di Catania annullava la delibera adottata il 29 aprile 2015 (erroneamente indicando nel dispositivo la data del 27 aprile) limitatamente all'approvazione del bilancio degli esercizi al 31 dicembre 2013 ed al 31 dicembre 2014; dichiarava la propria incompetenza a decidere, in favore degli arbitri, in relazione alla domanda di annullamento della delibera di aumento del capitale e di trasferimento della sede sociale; compensava interamente fra le parti le spese del giudizio.

Avverso la decisione la Borat s.r.l. ha interposto appello con atto di citazione notificato in data 14 febbraio 2017, affidato ad un motivo di censura.

Costituitasi in giudizio, Donatella Poli ha resistito al gravame, chiedendone il rigetto.

La causa, sulle conclusioni come in atti precisate, è stata posta in decisione all'udienza del 22 gennaio 2020, con l'assegnazione di termini ridotti per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo mezzo, l'appellante deduce che ha errato il Tribunale nell'accogliere la domanda di annullamento della deliberazione di approvazione del bilancio, atteso che la Poli non aveva svolto alcuna attività istruttoria volta a comprovare l'assunto del mancato deposito nel termine di legge del progetto di bilancio, avendo il primo giudice altresì errato nel ritenere che la prova del tempestivo deposito incombesse sulla società, piuttosto che



sulla socia attrice.

L'appello è inammissibile.

È noto che l'adempimento dell'obbligo di cui all'art. 2429, terzo comma, c.c. (siccome richiamato dall'art. 2478 *bis* c.c., nella formulazione quivi applicabile *ratione temporis*), se da un lato esaurisce il dovere di pubblicità e di informazione nei confronti del socio, dall'altro assume fondamentale importanza nell'ottica del diritto di voto in sede di approvazione, intendendo fornire ai soci, con congruo anticipo, l'informazione necessaria affinché il voto da esercitare in assemblea venga espresso in maniera edotta e consapevole.

In punto di prova del fatto costitutivo della domanda il Tribunale ha così motivato: *“emerge per tabulas che: a) l'assemblea del 29.4.2015 venne convocata tramite raccomandata spedita il 20.4.2015; b) era già in corso l'ispezione ex art. 2476 c.c. richiesta dalla socia Poli iniziata con verbale del 16 aprile 2015 e proseguita nelle date del 6/13/20 maggio 2015 a causa della notevole mole di documentazione da esaminare; c) solo in data 27.4.2015 venne consegnata alla Poli copia del progetto di bilancio 2013 e 2014 e relative note integrative; (...) ancora alla data del primo accesso dell'ispezione ex art. 2476 c.c. (16.4.2015) detti documenti non risultavano depositati pur avendone fatto richiesta il delegato della attrice (cfr. verbale di ispezione in atti)”*.

A fronte di tale accertamento, dal quale emerge la piena prova del mancato deposito dei bilanci, quanto meno alla data del 16 aprile 2015 (e dunque già della violazione dell'obbligo del deposito dei bilanci nella sede sociale almeno 15 giorni prima dell'assemblea convocata per l'approvazione di essi), l'appellante deduce unicamente che male ha fatto il Tribunale a ritenere che l'onere probatorio dell'avvenuto deposito incombeva sulla società, dovendosi peraltro evidenziare che tale deduzione è comunque infondata, atteso che l'onere di provare di avere correttamente adempiuto all'obbligo in parola incombe proprio sulla società, e ciò in ossequio ai principi che regolano la distribuzione dell'onere probatorio nell'adempimento delle obbligazioni contrattuali (v., da ultimo, Cass. n. 20891/2019), risultando peraltro comprovato che, quanto meno alla data del 16 aprile 2015, i bilanci non fossero stati ancora depositati, e non essendo contestato che essi fossero stati messi a disposizione della Poli solamente il successivo 27 aprile.

Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano, siccome in dispositivo, in base al DM 55/2014, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva effettivamente svolta.



P.Q.M.

La Corte di appello, definitivamente decidendo sul gravame proposto da BORAT S.R.L. (oggi Borat s.p.a.) avverso la sentenza n. 4041/2016 in data 19/07/2016 del Tribunale di Catania, ogni contraria istanza ed eccezione disattese, dichiara inammissibile l'appello e condanna Borat s.r.l. a rifondere, in favore di Donatella Poli, le spese del grado, che liquida in complessivi €. 6.615,00 (ivi compresi €. 1.960,00 per la fase di studio, €. 1.350,00 per la fase introduttiva ed €. 3.305,00 per la fase decisoria), oltre ad IVA, CPA e rimborso spese forfettarie nella misura del 15%.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 *quater* del DPR n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 *bis* dello stesso art. 13.

Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio della Prima sezione Civile della Corte, il 4 marzo 2020.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE*Marcella Murana***IL PRESIDENTE***Giuseppe Ferreri*